

<p>CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE DEL "CENTRO INTERUNIVERSITARIO</p>	
<p>PER GLI STUDI DI PARASSITOLOGIA (CIRPAR)"</p>	
<p>_____</p>	
<p>TRA</p>	
<p>L'Università degli Studi di Napoli Federico II Codice Fiscale 00876220633, con sede in Corso Umberto I, 40 – 80138 Napoli, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Gaetano Manfredi, domiciliato per la sua funzione presso la sede dell'Ateneo;</p>	
<p>L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro Partita IVA 01086760723, con sede in Piazza Umberto I, 1, 70121, Bari, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof.ssa Luigia Sabbatini, domiciliato per la sua funzione presso la sede dell'Ateneo;</p>	
<p>L'Università degli Studi di Messina Partita IVA 00724160833, con sede in Piazza Pugliatti, 1, 98100, Messina, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Salvatore Cuzzocrea, domiciliato per la sua funzione presso la sede dell'Ateneo;</p>	
<p>L'Università degli Studi di Sassari Partita IVA00196350904, con sede in Piazza Università, 21, 07100, Sassari, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Massimo Carpinelli, domiciliato per la sua funzione presso la sede dell'Ateneo;</p>	
<p>Nel seguito definite collettivamente anche "Università Convenzionate" o "Università"</p>	
<p>PREMESSO CHE</p>	
<p>- ai sensi dell'art. 91 del DPR 382/1980 "per le finalità di cui ai precedenti articoli 80 e 90 possono essere altresì costituiti, tramite convenzioni tra le Università interessate, Centri di Ricerca o Centri di Servizi Interuniversitari, rispettivamente quali strumenti di collaborazione scientifica tra docenti di Università diverse o quali sedi di servizi scientifici utilizzati da più Università";</p>	
<p>- Presso le strutture dipartimentali delle Università Convenzionate operano gruppi di ricerca interessati alle tematiche riguardanti la Parassitologia e le Malattie</p>	

	Parassitarie, nelle quali ciascun gruppo ha acquisito una qualificata e specifica	
	competenza;	
	- È interesse dei gruppi di ricerca afferente alle Università Convenzionate avviare	
	una collaborazione sistematica in attività di interesse scientifico sulle tematiche	
	suindicate al fine di sviluppare iniziative comuni e mettere a fattor comune	
	conoscenze e competenze scientifiche che favoriscono la condivisione delle	
	conoscenze e l'accrescimento culturale dei ricercatori coinvolti;	
	- Tale iniziativa è strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali delle	
	Università Convenzionate, in particolare, ma non solo, per ciò che attiene la	
	partecipazione organizzata a bandi di finanziamento alla ricerca, nonché	
	l'organizzazione di attività di divulgazione della conoscenza e di formazione nel	
	settore VET/06-Parassitologia e Malattie Parassitarie degli Animali .	
	Tutto ciò premesso, da considerare parte integrante e sostanziale del presente atto,	
	fra le parti come sopra costituite e rappresentante.	
	SI STIPULA E SI CONVIENE	
	a) Tra le Università che, rappresentate dai rispettivi Rettori, intervengono nella	
	presente convenzione, così come meglio indicato in epigrafe, è costituito, a norma	
	dell'art. 91 del D.P.R. 11.7.1980, n. 382, il Centro Interuniversitario di Ricerca in	
	Parassitologia (CIRPAR), da qui in poi denominato Centro.	
	b) Il Centro è un'entità organizzativa, priva di personalità giuridica autonoma rispetto	
	alle Università Convenzionate e ai terzi, finalizzata allo svolgimento congiunto delle	
	attività successivamente indicate, il cui funzionamento è normato dagli articoli che	
	seguono, con apporto e partecipazione delle Università Convenzionate.	
	Art. 1 - Finalità del Centro	
	Il Centro si propone, nel rispetto delle finalità istituzionali delle Università	

	convenzionate e delle competenze degli organi di governo delle medesime, di:	
	a) promuovere, organizzare e sviluppare ricerche e studi altamente interdisciplinari,	
	finalizzati ad approfondire le conoscenze sulle seguenti tematiche:	
	- epidemiologia delle malattie parassitarie nelle popolazioni animali di interesse	
	zootecnico;	
	- influenza di animali vaganti (cani e gatti), di animali sinantropi (es. piccioni),	
	selvatici (es. cinghiali), esotici (es. serpenti) e peridomestici (es. volpi) nella	
	disseminazione di elementi parassitari sia nei confronti degli animali domestici sia,	
	per quanto riguarda le zoonosi, della popolazione umana;	
	- impatto economico dovuto alla malattia parassitaria, al suo controllo e agli interventi	
	terapeutici, al fine di un migliore utilizzo delle risorse;	
	- metodi alternativi di controllo del rischio parassitario al fine di diminuire il ricorso	
	all'intervento terapeutico di massa;	
	- farmacoresistenza nelle diverse popolazioni animali presenti nelle regioni coinvolte	
	nel Centro;	
	- situazione parassitaria negli immigrati, al fine di valutare il rischio della	
	disseminazione di elementi parassitari nell'ambiente;	
	- acquisizione di dati certi sulla diffusione e la frequenza delle infezioni parassitarie,	
	utili ai presidi sanitari locali, regionali e nazionali;	
	- messa a punto, validazione e standardizzazione di nuove tecniche diagnostiche;	
	- messa a punto e/o validazione di presidi vaccinali per il controllo delle parassitosi.	
	b) coordinare l'attività di ricerca, didattica e sperimentazione tra le Università	
	convenzionate nei campi sopraindicati;	
	c) promuovere il dibattito scientifico, offrendo adeguato supporto alla didattica in	
	materia;	

	d) stimolare iniziative di collaborazione e confronto interdisciplinare con altre strutture	
	universitarie, nonché con organismi di ricerca nazionali ed internazionali;	
	e) diffondere i risultati delle attività svolte, attraverso i canali di diffusione di utilizzo	
	per il settore, come le riviste specializzate, o promuovendo pubblicazioni specifiche	
	(monografie, riviste, strumenti multimediali);	
	f) favorire lo sviluppo della formazione del personale accademico nei suddetti campi	
	scientifici anche attraverso corsi, seminari, convegni di studio ed iniziative di	
	divulgazione scientifica, nel rispetto della normativa vigente;	
	g) favorire l'istituzione di premi o borse di ricerca per il raggiungimento delle finalità	
	del Centro, nel rispetto della normativa vigente, anche mediante finanziamenti	
	destinati a tale scopo dal finanziatore;	
	h) promuovere l'elaborazione e la realizzazione di progetti di ricerca scientifica	
	congiunti nel settore suindicato e favorire l'avvio di studi e ricerche sulle metodologie	
	e le tecniche descritte al punto a).	
	Le Università Convenzionate escludono qualsiasi prestazione corrispettiva reciproca	
	risultando l'attività oggetto della presente convenzione quella di perseguire obiettivi	
	d'interesse e carattere istituzionale.	
	Art. 2 - Sede Amministrativa	
	Il Centro ha sede, ai soli fini organizzativi e amministrativi, presso il Dipartimento	
	dell'Università di afferenza del Direttore del Centro. In caso di trasferimento del	
	docente ad altra Università, il Comitato Scientifico procederà alla nomina di un nuovo	
	Direttore, in servizio presso la sede amministrativa corrente. Con il completamento	
	del mandato del Direttore, nel rispetto del principio di rotazione tra le Università	
	Convenzionate, la sede amministrativa potrà essere trasferita presso un'altra delle	
	Università Convenzionate che si dichiara disponibile. L'eventuale trasferimento della	

	sede amministrativa viene proposta in sede di Consiglio Scientifico che la approva;	
	essa deve essere espressamente approvata anche dagli organi di governo	
	dell'Università resasi disponibile.	
	Il trasferimento della sede amministrativa, al fine della necessaria compatibilità e	
	unitarietà delle risultanze previsionali e di bilancio di esercizio dell'Università a cui	
	appartiene il dipartimento, dovrà avere luogo a partire dal 1° gennaio dell'esercizio	
	successivo a quello della delibera del trasferimento della sede amministrativa.	
	Le attività del Centro si svolgono presso le sedi delle Università convenzionate,	
	secondo i programmi approvati dal Consiglio Scientifico, avvalendosi a tale scopo	
	delle attrezzature e del personale messi a disposizione per tali fini dalle Università	
	Convenzionate, per il tramite dei propri dipartimenti.	
	Art. 3 - Organizzazione del Centro	
	Sono organi del Centro:	
	a) il Consiglio Scientifico;	
	b) il Direttore;	
	c) i Responsabili delle Sezioni periferiche costituite.	
	Art. 4 - Consiglio Scientifico	
	Il Consiglio Scientifico, che dura in carica tre anni, è composto da un massimo 2	
	Professori e/o Ricercatori in rappresentanza di ciascuna Università; essi sono	
	designati dalle Università, garantendo la medesima rappresentanza per ciascuna di	
	esse. L'elenco dei Professori e Ricercatori designati dalle Università Convenzionate	
	per la partecipazione al Centro è tenuto aggiornato dal Direttore.	
	Il Consiglio Scientifico si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del	
	Direttore che lo presiede. Può essere inoltre convocato su motivata richiesta di	
	almeno ¼ dei componenti. La convocazione deve essere fatta con un anticipo di 15	

	giorni, anche a mezzo fax, e-mail o PEC; in caso di urgenza, il Consiglio può essere	
	convocato con almeno 3 giorni lavorativi di preavviso. Alle riunioni del Consiglio	
	possono partecipare con ruolo consultivo studiosi e docenti delle Università	
	convenzionate che partecipano con incarichi di responsabilità alle iniziative	
	scientifiche promosse dal Centro.	
	Per la validità delle riunioni è richiesto l'intervento in prima convocazione di almeno	
	2/3 dei suoi componenti, esclusi gli assenti giustificati. In seconda convocazione, da	
	effettuarsi separatamente dopo che la prima sia andata deserta, è sufficiente	
	l'intervento della metà più uno dei componenti esclusi gli assenti giustificati. Le	
	relative deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. A parità di voti	
	prevale il voto del Direttore.	
	Alle riunioni è ammessa la partecipazione in videoconferenza e comunque attraverso	
	modalità che consentano l'identificazione certa dei partecipanti ed un'effettiva	
	interazione tra i componenti del Consiglio Scientifico.	
	Il Consiglio Scientifico:	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ propone la nomina del Direttore; 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ fissa le linee generali dell'attività scientifica del Centro; 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ delibera sull'istituzione e soppressione delle Sezioni periferiche e determina i 	
	compiti di quelle eventualmente costituite;	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ approva la relazione annuale sulle attività svolte, predisposta dal Direttore sulla 	
	base della documentazione relativa all'attività scientifica prodotta dai responsabili	
	delle attività di ricerca o dai responsabili delle sezioni periferiche costituite;	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ approva la proposta di budget economico e degli investimenti e l'allegata relazione 	
	tecnico contabile;	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ approva la proposta di rinnovo del Centro, da sottoporre alla deliberazione degli 	

	Organi di Governo delle Università Convenzionate;	
	▪ propone lo scioglimento anticipato del Centro da sottoporre alla deliberazione degli	
	Organi di Governo delle Università Convenzionate;	
	▪ approva le nuove adesioni al Centro e prende atto delle dichiarazioni di recesso;	
	▪ delibera in ordine alle eventuali proposte di modifiche alla presente Convenzione	
	istitutiva da sottoporre all'approvazione degli organi di governo delle Università	
	convenzionate;	
	▪ approva l'eventuale regolamento di funzionamento del Centro per gli aspetti non	
	disciplinati dalla presente convenzione, nel rispetto delle norme vigenti;	
	▪ delibera su altri argomenti sottoposti al suo esame dal Direttore o da almeno un	
	quarto dei suoi componenti.	
	Art. 5 - Direttore	
	Il Direttore è nominato dal Rettore dell'Università dove ha sede amministrativa il	
	Centro, su designazione fatta dal Consiglio Scientifico al suo interno tra i professori	
	di ruolo. Il Direttore dura in carica un triennio a partire dal 1° gennaio e può essere	
	confermato una sola volta consecutivamente. Nella designazione del Direttore, il	
	Consiglio Scientifico dovrà tenere conto della possibilità di variazione della sede	
	amministrativa descritta dal criterio di rotazione di cui all'art. 2 della presente	
	Convenzione. Il Direttore può essere coadiuvato da un Responsabile degli	
	adempimenti contabili.	
	Il Direttore:	
	▪ rappresenta il Centro;	
	▪ propone al Consiglio Scientifico, prima dell'inizio dell'esercizio, il programma di	
	attività del Centro ed il relativo piano di spesa;	
	▪ dirige i programmi di ricerca deliberati dal Consiglio Scientifico;	

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dirige l'attività del personale assegnato al Centro; 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dispone dei fondi assegnati al Centro in conformità alle previsioni del budget economico e degli investimenti e alle deliberazioni del Consiglio Scientifico; 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ convoca e presiede il Consiglio Scientifico; 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ è responsabile della gestione amministrativa e contabile del Centro; 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ è responsabile per la custodia dei beni inventariati del Centro e di quelli ad esso concessi in uso ed allocati presso la sede amministrativa; per quelli concessi in uso e allocati presso le sedi convenzionate è responsabile il relativo responsabile della 	
	sezione periferica;	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ predispone la proposta di budget economico e degli investimenti e l'allegata relazione tecnico contabile, nonché una relazione sulle attività svolte dal Centro nell'anno trascorso; 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ decide, di concerto con il Consiglio Scientifico, sulle forme di collaborazione, sulle convenzioni di cui all'art. 10, sulle richieste di finanziamento e sulla loro eventuale ripartizione tra le Sezioni; 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ trasmette ai Rettori delle Università convenzionate la Relazione scientifica annuale; 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalla normativa vigente. 	
	Art. 6 - Sezioni periferiche	
	Le Sezioni periferiche, costituite presso le Università aderenti, svolgono i compiti istituzionali del Centro in conformità ai programmi di attività ed alle indicazioni del Consiglio Scientifico e del Direttore, avvalendosi a tale scopo delle attrezzature e del personale messi a disposizione per tali fini dalle Università Convenzionate, per il tramite delle proprie strutture dipartimentali ospitanti.	
	Esse possono assumere ulteriori iniziative di carattere locale o speciale, che saranno preventivamente sottoposte al Consiglio Scientifico per la verifica di conformità ai fini	

	istituzionali del Centro e di compatibilità con lo svolgimento dei compiti di cui al	
	comma precedente.	
	Le iniziative approvate sono inserite nei programmi di attività e sono considerate a	
	tutti gli effetti attività proprie del Centro.	
	Art. 7 - Responsabile della Sezione	
	Alle Sezioni costituite è preposto un responsabile designato dal relativo Rettore tra i	
	rappresentanti di quella sede universitaria in seno al Consiglio Scientifico, che	
	sovrintende allo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito dei programmi e delle	
	direttive degli organi del Centro e riferisce, in merito, agli organi del Centro.	
	Art. 8 - Adesioni	
	Aderisce al Centro, in prima applicazione, il personale di ricerca delle Università	
	convenzionate indicato nell'allegato A alla presente Convenzione.	
	L'adesione di altro personale di ricerca appartenente alle Università convenzionate o	
	di altre Università che vogliano aderire alla convenzione può avvenire, previo parere	
	favorevole del Dipartimento cui afferiscono, con delibera del Consiglio Scientifico con	
	le modalità specificate al successivo articolo e in caso di adesione di altre Università	
	mediante apposito Atto aggiuntivo alla presente convenzione previa approvazione	
	degli Organi di governo delle Università convenzionate.	
	Art. 9 - Personale amministrativo e di ricerca	
	Il Centro, per lo svolgimento delle proprie attività, nei limiti di legge, si avvale di	
	personale delle Università Convenzionate e, di altro personale esterno che venga	
	incaricato temporaneamente in funzione delle eventuali necessità derivanti dallo	
	svolgimento di specifiche attività, progetti e iniziative. Le modalità di affidamento	
	dell'incarico sono previste dall'Università sede amministrativa e la copertura	
	finanziaria è garantita da fondi acquisiti dal Centro.	

	I professori e ricercatori delle Università convenzionate che desiderano aderire al	
	Centro, previa approvazione della struttura di appartenenza, dovranno inoltrare	
	apposita richiesta al Direttore del Centro che la sottopone all'accettazione del	
	Consiglio Scientifico.	
	Dell'accoglimento di tali domande dovrà essere data tempestiva comunicazione ai	
	Rettori delle Università di appartenenza dei richiedenti.	
	I Professori e Ricercatori che intendono recedere dal Centro devono presentare le	
	dimissioni al Direttore del Centro a mezzo di lettera raccomandata a/r o PEC che ha	
	effetto dal primo giorno successivo alla delibera del Consiglio Scientifico che	
	indicherà, nell'accettare le dimissioni, le modalità da seguire per eventuali contratti e	
	finanziamenti in atto di cui sia titolare il dimissionario.	
	Il Direttore informerà delle dimissioni del professore e/o ricercatore il Rettore	
	dell'Università convenzionata interessata.	
	Le dimissioni di un Professore o Ricercatore, unico aderente di una Università	
	Convenzionata, comportano l'automatico recesso della suddetta Università, se	
	questa non provvederà alla sua sostituzione entro 2 mesi dalla data di dimissioni.	
	L'attività svolta nel Centro da un aderente dell'Ateneo è riferita, ai fini della	
	valutazione del docente, al Dipartimento di afferenza dello stesso secondo la	
	normativa vigente.	
	Art. 10 - Convenzioni	
	Il Centro, per lo svolgimento dei suoi compiti, può stabilire, anche attraverso apposite	
	convenzioni, forme di collaborazione con altri organismi pubblici o privati, italiani o	
	stranieri, che siano operanti nel proprio settore di ricerca o che siano comunque	
	interessati alle finalità di cui all'art. 1.	
	Art. 11 - Finanziamenti e amministrazione	

	Il Centro opera mediante finanziamenti provenienti da:	
	▪ eventuali contributi delle Università aderenti, erogati da esse direttamente o tramite	
	i Dipartimenti di afferenza dei rappresentanti nel Consiglio Scientifico;	
	▪ Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, (MIUR) mediante appositi	
	stanziamenti;	
	▪ Consiglio Nazionale delle Ricerche;	
	▪ quote del finanziamento della ricerca universitaria locale messe a disposizione dai	
	singoli componenti e da altri fondi di cui i componenti abbiano piena disponibilità, nel	
	rispetto dei regolamenti interni delle Università convenzionate e previa delibera del	
	Dipartimento interessato;	
	▪ Enti di ricerca e da Organi di carattere sovranazionale o comunitario mediante	
	apposite convenzioni nazionali ed internazionali;	
	▪ altri Enti o Fondazioni, pubblici e privati operanti in settori di interesse del Centro;	
	▪ contributi per il raggiungimento delle finalità del Centro;	
	▪ contratti attivi.	
	I fondi come sopra assegnati affluiscono all'Università dove ha sede amministrativa il	
	Centro, con vincolo di destinazione al Centro stesso.	
	I fondi assegnati in forma indivisa, e relativi ad iniziative comuni, saranno gestiti	
	presso l'Università dove ha sede amministrativa il Centro, secondo le disposizioni del	
	Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità vigente della sede	
	amministrativa, tenendo conto che il supporto amministrativo è assicurato dal	
	Dipartimento di cui all'art. 2.	
	Su proposta del Consiglio Scientifico del Centro, parte delle risorse finanziarie	
	eventualmente acquisite mediante le attività svolte nell'ambito del Centro da singole	
	Università convenzionate, attraverso le Sezioni periferiche, possono essere trasferite	

	dall'Università sede Amministrativa alle suddette Università, con destinazione	
	vincolata a favore delle attività di ricerca del Centro, e gestite direttamente dal	
	Dipartimento ove ha sede la relativa Sezione periferica, secondo le disposizioni dei	
	rispettivi Regolamenti di Amministrazione e Contabilità.	
	Gli eventuali contratti o convenzioni per il reperimento dei fondi assegnati in forma	
	indivisa, nonché le attività svolte sulla base di contratti e convenzioni stipulati con	
	enti pubblici e privati, ivi compresa la relativa gestione, sono svolte secondo quanto	
	previsto dai Regolamenti vigenti dell'Università sede amministrativa del Centro.	
	Le attività connesse all'acquisizione di beni o servizi necessari per lo svolgimento	
	delle attività svolte nell'ambito del Centro verranno gestite dall'Università sede	
	amministrativa, nel rispetto dei rispettivi regolamenti in materia.	
	I beni acquistati per l'utilizzo del Centro sono inventariati presso l'Università sede	
	amministrativa. Gli stessi potranno essere concessi in comodato d'uso gratuito alle	
	Università convenzionate per lo svolgimento delle attività del Centro affidate alle	
	Sezioni periferiche, nonché riportati, solo per finalità ricognitiva, con l'indicazione	
	della sede di allocazione fisica, in apposito registro inventariale unitario intestato a:	
	“Centro Interuniversitario per gli Studi di Parassitologia (CIRPAR)” tenuto dalla	
	Università sede amministrativa del Centro. Parimenti le Università convenzionate	
	possono concedere in uso al Centro o alle Sezioni periferiche beni per le finalità del	
	Centro.	
	In caso di scioglimento, anche anticipato, del Centro i beni concessi in uso per le	
	attività del Centro sono riconsegnati alle strutture che li hanno concessi; i beni	
	acquistati per lo svolgimento delle attività dal Centro sono ripartiti tra le Università	
	Convenzionate con deliberazione del Consiglio Scientifico e, ove ricorra il caso, con	
	decreto del Rettore della sede amministrativa, sentiti i Rettori degli Atenei	

	convenzionati per valutare le esigenze della ricerca.	
	Le risorse finanziarie assegnate in forma indivisa al Centro saranno ripartite fra le	
	Università aderenti, mentre i fondi assegnati in forma divisa ai vari Atenei	
	confluiranno nel patrimonio degli stessi.	
	Tutti gli oneri relativi all'organizzazione del Centro graveranno sulle risorse del	
	Centro stesso, pertanto le attività del Centro potranno essere avviate solo nel caso in	
	cui sia espressamente garantita la relativa sostenibilità economica, patrimoniale e	
	finanziaria. Nel caso in cui tali attività vengano svolte sulla base di progetti finanziati	
	da soggetti terzi, ciascuna Università convenzionata, che collaborerà allo	
	svolgimento delle suddette attività, è responsabile per la parte di competenza del	
	corretto svolgimento dell'attività scientifica nonché della relativa sostenibilità	
	finanziaria.	
	E' obbligo del Direttore del Centro garantire la sostenibilità economica, patrimoniale	
	e finanziaria di tutte le iniziative svolte nell'ambito del Centro; il Direttore potrà	
	avviare tutte le azioni ritenute opportune e/o necessarie a garantire il corretto	
	svolgimento delle attività e la loro sostenibilità.	
	La gestione amministrativo-contabile del Centro si informa, oltre che alle previsioni	
	della Legge n. 240/2010, del D.lgs. 27.01.2012, n. 18 ed altre disposizioni attuative in	
	tema di contabilità economico-patrimoniale, analitica e di bilancio unico, ai principi di	
	equilibrio finanziario e di stabilità e sostenibilità economica.	
	Art. 12 - La proposta di Budget economico e degli investimenti	
	L'Università sede amministrativa del Centro, mediante il supporto amministrativo	
	assicurato dal Dipartimento di cui all'art. 2, propone il budget economico e degli	
	investimenti annuale, indica la previsione dei ricavi e dei costi dell'esercizio, nonché	
	la programmazione in termini di costi - investimenti pluriennali riferiti alle	

	immobilizzazioni. Provvede, inoltre in corso di esercizio finanziario, sentito il	
	Consiglio Scientifico del Centro alle variazioni che si rendono opportune ai sensi del	
	Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità vigente della sede	
	amministrativa del Centro.	
	Il Direttore presenta annualmente al Consiglio Scientifico la relazione scientifica	
	annuale comprensiva del riepilogo dei costi sostenuti che dovrà essere trasmessa a	
	cura dello stesso ai Rettori delle Università convenzionate.	
	Art. 13 - Durata e recesso	
	La presente Convenzione entra in vigore alla data della stipula ed ha validità per una	
	durata di sei anni, che è rinnovabile con apposito atto scritto tra le Parti approvato	
	dai competenti organi accademici, previa valutazione positiva dell'attività svolta nel	
	periodo trascorso, su proposta del Consiglio Scientifico.	
	E' ammesso il recesso dal Centro di ciascuna Università aderente, tramite	
	comunicazione da inviarsi, con raccomandata a/r o PEC, al Consiglio Scientifico del	
	Centro, la quale sarà efficace trascorsi 3 mesi dalla comunicazione e deve essere	
	comunicata a tutte le altre Università convenzionate. L'Università recedente è	
	comunque responsabile del corretto svolgimento e completo adempimento degli	
	impegni già assunti per la realizzazione delle attività del Centro e che risultino	
	pendenti al momento della ricezione della comunicazione di recesso, anche se	
	perduranti successivamente alla data di effetto del recesso.	
	Art. 14 - Scioglimento del Centro	
	Il Centro si scioglie:	
	a) per scadenza del termine della convenzione;	
	b) anticipatamente, per il conseguimento delle sue finalità, accertato e valutato dal	
	Consiglio Scientifico;	

	c) anticipatamente, su proposta del Consiglio Scientifico;	
	d) anticipatamente, per il venir meno della pluralità delle Università Convenzionate	
	(riduzione ad uno degli Atenei interessati);	
	e) anticipatamente, per sopravvenuti impedimenti di funzionamento, dovuti a gravi e	
	persistenti motivi.	
	Lo scioglimento anticipato per le cause di cui alle lettere b), c), e) è deliberato dagli	
	Organi di Governo delle Università Convenzionate, su proposta del Consiglio	
	Scientifico del Centro.	
	Lo scioglimento anticipato per la causa di cui alla lettera d) è accertato	
	unilateralmente dell'Università sede amministrativa e formalizzato con deliberazione	
	dei relativi Organi di Governo e successivo provvedimento del Rettore.	
	Lo scioglimento anticipato per la causa di cui alla lettera e) può essere, altresì,	
	disposto unilateralmente, previa verifica della sussistenza dei presupposti, con	
	deliberazione degli organi di governo dell'Ateneo sede amministrativa e successivo	
	provvedimento del Rettore.	
	Nessun impegno o contratto potrà essere assunto dopo che il Consiglio Scientifico	
	ha avanzato proposta di scioglimento o dopo la delibera degli organi di governo	
	dell'Ateneo sede amministrativa che ha accertato e formalizzato oppure disposto lo	
	scioglimento del Centro.	
	In caso di scioglimento anticipato, entro 6 (sei) mesi dalle deliberazioni degli Organi	
	di Governo delle Università convenzionate o dalla data indicata nel decreto rettorale	
	di scioglimento anticipato del Centro, salvo diverso termine disposto dal	
	provvedimento, dovranno essere concluse tutte le attività avviate nell'ambito del	
	Centro ivi comprese le attività amministrative connesse.	
	Qualora impegni o contratti verso terzi necessitino di un termine superiore rispetto a	

	quello di cui al comma precedente, il Consiglio Scientifico indica le modalità da	
	osservare per onorare gli impegni od i contratti in atto, o mediante il riconoscimento	
	dell'“ultrattività” dovuta fino alla scadenza degli impegni e contratti relativi, o	
	mediante trasferimento degli stessi a Struttura disponibile con le doverose cautele	
	verso i terzi interessati.	
	Articolo 15 - Diritti di Proprietà Intellettuale	
	Il Direttore assicura che sia data adeguata rilevanza alle Università Convenzionate	
	ed ai Professori e Ricercatori coinvolti nella realizzazione di specifici progetti	
	scientifici collaborativi, avviati nell'ambito del Centro, sia nelle pubblicazioni	
	scientifiche del Centro sia nelle relative comunicazioni verso l'esterno (azioni	
	divulgative e di formazione).	
	Il Consiglio Scientifico valuta, sulla base degli effettivi apporti delle Università	
	Convenzionate, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti	
	concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi	
	restando i diritti morali riconosciuti dalla legge agli inventori.	
	In ogni caso, salva contraria pattuizione, la proprietà intellettuale relativa alle	
	metodologie ed agli studi, frutto di progetti scientifici collaborativi, è riconosciuta sulla	
	base dell'apporto di ciascuna Università convenzionata.	
	Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi,	
	essa è oggetto di specifica pattuizione all'interno di specifici accordi.	
	Articolo 16 - Riservatezza	
	Le Università Convenzionate si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie,	
	informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito ed in relazione	
	allo svolgimento delle attività svolte nell'ambito del Centro.	
	Articolo 17 - Sicurezza e coperture assicurative	

	Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal T.U. sulla sicurezza sul lavoro di	
	cui al D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m.i., il Rettore di ciascuna Università	
	convenzionata assume, in veste di relativo datore di lavoro, tutti gli oneri relativi	
	all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei	
	confronti del personale universitario, degli studenti e dei collaboratori del Centro	
	ospitati presso la sede di competenza.	
	Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria	
	opera per conto delle Università presso enti esterni, così come quello di enti che	
	svolgono la loro attività presso le Università, per tutte le fattispecie non disciplinate	
	dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal succitato	
	Decreto Legislativo sono individuati di intesa tra gli enti convenzionati e le singole	
	Università, attraverso accordi specifici. Tali accordi devono essere realizzati prima	
	dell'inizio delle attività previste nella convenzione,	
	Ogni Università convenzionata garantisce l'adempimento di ogni onere di natura	
	retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il	
	proprio personale che verrà coinvolto in attuazione della presente convenzione.	
	Ciascuna Università convenzionata provvede alla copertura assicurativa di legge per	
	il personale interessato in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà	
	svolta l'attività di cui alla presente convenzione. Il personale interessato è tenuto ad	
	uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di	
	esecuzione delle attività inerenti la collaborazione di cui alla presente convenzione,	
	nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del	
	Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.	
	Il personale interessato, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è	
	tenuto ad entrare in diretto contatto con il servizio di prevenzione e protezione	

	dell'Università ospitante, al fine di definire le misure da adottare nell'ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca.	
	Il personale di ciascuna delle Università convenzionate, che ha diritto di accesso alle strutture ed alle apparecchiature dell'Università ospitante, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi.	
	Ciascuna Università convenzionata garantisce la copertura assicurativa del proprio personale sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile.	
	Il personale di ciascuna Università convenzionata non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispongono le altre Università convenzionate al Centro senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.	
	Ogni Università convenzionata si impegna a comunicare per iscritto ed annualmente alle altre Università convenzionate l'elenco del proprio personale autorizzato a svolgere attività di ricerca presso i locali delle Università convenzionate e partner nello svolgimento delle attività di ricerca. Ogni variazione del personale nel corso dell'anno dovrà essere comunicata per iscritto.	
	Articolo 18 - Trattamento dei dati personali	
	Le Università convenzionate si impegnano reciprocamente al trattamento dei dati relativi all'espletamento delle attività del Centro in conformità alle misure ed agli obblighi imposti dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.	
	Articolo 19 - Modifiche alla convenzione	
	Le modifiche alla presente convenzione, ivi incluse le adesioni di altri Atenei al Centro, sono deliberate a maggioranza assoluta del Consiglio Scientifico ed approvate dagli Organi di Governo delle Università convenzionate. Esse sono formalizzate in appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione.	

Articolo 20 - Controversie

La presente convenzione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Le Università contraenti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione od esecuzione della presente convenzione.

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Università convenzionate nel corso di durata del Centro è competente il Foro del luogo in cui ha sede legale l'Università sede amministrativa del Centro.

Articolo 21 - Registrazione e Imposta di bollo

La presente convenzione è da ricondurre alle fattispecie stabilite dall'art. 15, comma 2-bis della Legge 241/1990 e viene conclusa con modalità digitale.

L'imposta di bollo risulterà a carico delle università sottoscrittrici in parti uguali e verrà assolta con modalità virtuale, per l'importo di Euro_____ (€_____) a cura dell'Università sede amministrativa designata con la propria autorizzazione all'assolvimento virtuale rilasciata in data 20.03.1989 n. 16825 da parte dell'Intendenza di Finanza.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'articolo 4, tariffa parte II - atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso ("Scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale") - del D.P.R. 131/1986; le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

Art. 22 - Norme transitorie

All'atto della stipula della presente Convenzione, e per il primo triennio di vigenza della stessa, viene, su designazione dell'Università degli Studi di Napoli Federico II,

